

**Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-658/11)

(2012/C 58/08)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Caiola e M. Allik, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento<sup>(1)</sup>;
- disporre che gli effetti della decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, siano mantenuti fino alla sua sostituzione;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il Parlamento europeo ritiene che la decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento, sia invalida dal momento che non riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, così come espressamente sancito dall'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE.

Il Parlamento europeo constata che l'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Mauritius riguarda altresì la cooperazione giudiziaria in materia penale, la cooperazione di polizia e la cooperazione allo sviluppo, interessando ambiti nei quali si applica la procedura legislativa ordinaria.

Di conseguenza, tale Accordo avrebbe dovuto essere concluso previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), TFUE.

Il Consiglio ha pertanto violato i Trattati per non avere scelto il fondamento normativo appropriato per concludere l'Accordo.

Inoltre, il Parlamento europeo ritiene che il Consiglio abbia violato l'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, in quanto quest'ultimo non ha pienamente ed immediatamente informato il Parlamento in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione dell'Accordo.

Qualora la Corte di Giustizia dovesse annullare la decisione impugnata, il Parlamento europeo invita nondimeno la medesima ad esercitare il suo potere discrezionale al fine di mantenere gli effetti della decisione impugnata fino alla sua sostituzione, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 2, TFUE.

<sup>(1)</sup> GU L 254, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 3.1.2012 — P Oy**

(Causa C-6/12)

(2012/C 58/09)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

**Parti**

*Ricorrente:* P Oy

*Altra parte nel procedimento:* Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se i presupposti concernenti la selettività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati, relativamente al provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 122, paragrafo 3, della tuloverolaki nel senso che osta alla concessione del diritto a dedurre le perdite, in una situazione di cambiamento della proprietà, senza osservare il provvedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE.
- 2) Se, nell'interpretare il presupposto relativo alla selettività, debba annettersi rilevanza, in particolare per determinare il gruppo di riferimento, all'espressione figurante negli articoli 117 e 119 della tuloverolaki, secondo cui la società può dedurre le perdite consolidate o se, nell'interpretare il presupposto della selettività, occorra annettere rilevanza alla normativa concernente le situazioni di passaggi di proprietà.
- 3) Qualora si ritenga che è soddisfatto in linea di principio il presupposto relativo alla selettività di cui all'articolo 107, TFUE, se una disciplina del tipo di quella dell'articolo 122, paragrafo 3, della tuloverolaki possa considerarsi giustificata per il fatto che si tratta di un meccanismo inerente alla natura della disciplina tributaria, il quale è necessario, ad esempio per impedire l'elusione fiscale.
- 4) Nel valutare l'esistenza di un possibile motivo di giustificazione ed il punto se il meccanismo in questione inerisca alla natura della disciplina tributaria, quale rilevanza debba attribuirsi all'ampiezza del potere discrezionale della competente autorità. Se si richiede che il meccanismo inerente alla natura della disciplina tributaria non lasci potere discrezionale all'autorità di applicazione della legge e che i presupposti di applicazione della deroga siano definiti più esattamente nella legislazione.